

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4315-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(DE LORENZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Presentato l'8 gennaio 1987

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924,
recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

TESTO
DELLA COMMISSIONE.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende municipalizzate sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata.

2. I titolari degli impianti e delle attrezzature presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione della data di inizio dei lavori, dei tempi e modalità di attuazione, nonché dei costi previsti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, decide in ordine alla sua approvazione, con facoltà di introdurre eventuali modifiche e, comunque, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

4. La mancata decisione in ordine al progetto entro il termine indicato al comma 3 comporta l'implicita approvazione del progetto medesimo.

5. La richiesta di mutuo è inoltrata da parte dei soggetti indicati al comma 1 entro il termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione del progetto.

6. I lavori di adeguamento devono iniziare entro 120 giorni dalla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. A tal fine, l'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative, volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

7. Per i mutui contratti ai sensi del comma 1 è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo pari alla rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento, oltre i limiti previsti dalle disposizioni sulla finanza locale.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro dell'ambiente esercita le competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni esercitano le competenze di cui all'articolo 6, lettere a), b) e f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, entro 6 mesi dall'esercizio delle competenze ministeriali di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. L'individuazione delle zone ai sensi della lettera b) dell'articolo 6 predetto costituisce variante agli strumenti urbanistici.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, provvede in via straordinaria il Ministro dell'ambiente, che può operare attraverso concessioni. I piani predisposti sono trasmessi alle regioni che li adottano o li respingono entro 30 giorni dalla ricezione con autonome deliberazioni consiliari immediatamente eseguibili. La mancata deliberazione di rigetto del piano, o di alcune soltanto delle indicazioni da esso recate, che non contenga le alternative indicazioni di ubicazione, tecnologie e dimensionamenti, e comunque tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati, con precisa e dettagliata motivazione dell'alternativa proposta, equivalgono a formale adozione del piano. Le proposte alternative contenute nella delibera regionale di rigetto che rispondano ai requisiti sopradetti sono recepite nel piano. A tutti gli atti comunque preordinati, connessi, occasionali o utili alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-sexies del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Per la realizzazione di nuovi impianti, discariche ed attrezzature fisse, nonché delle opere infrastrutturali, previsti dai piani di smaltimento dei rifiuti urbani e di impianti per il riutilizzo, riciclaggio e termo-distruzione con recupero di energia, compostaggio e preselezione di materiali residui, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende municipalizzate sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa di depositi e prestiti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria e dell'approvazione dei progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti, istituisce una conferenza dei titolari delle competenze urbanistiche e ambientali fis-

sando con deliberazione consiliare il termine di sessanta giorni e le procedure per la definizione del procedimento amministrativo. Il parere conclusivo della conferenza, accompagnato da tutti gli elementi valutativi e conoscitivi, è trasmesso alla giunta regionale, responsabile dell'approvazione del progetto. L'approvazione del progetto da parte della giunta regionale sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di amministrazioni, enti o organi regionali, provinciali e comunali.

2. L'approvazione dei progetti costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensione dell'esecuzione degli atti di cui alla presente legge, comunque preordinati, connessi, occasionali o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Qualora i soggetti abilitati alla richiesta dei mutui ai sensi degli articoli 1 e 2 non provvedano nel termine previsto, la regione, previa assegnazione di congruo termine, interviene in via sostitutiva, anche con facoltà di affidare in concessione a enti o imprese specializzate gli adempimenti necessari, l'eventuale esecuzione dei lavori e la gestione degli impianti e discariche. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva, con analoghe procedure e facoltà.

5. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento sono a carico dei comuni che in base ai piani regionali devono usufruire dell'impianto.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

1. Le regioni predispongono piani per la bonifica di aree inquinate entro il ter-

mine perentorio del 30 giugno 1988. Detti piani devono prevedere, secondo precise priorità:

a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

d) le procedure di affidamento dei lavori;

e) la stima degli oneri finanziari;

f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

2. Detti piani devono essere trasmessi entro la data di cui al comma 1 al Ministro dell'ambiente che in base a valutazione effettuata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4-*quater*, predispone un ordine di priorità ai fini del relativo finanziamento.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già esposta in essere dalla regione. Il Ministro dell'ambiente potrà affidare l'incarico in regime di concessione.

4. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 3.

5. La mancata deliberazione di approvazione o la deliberazione di rigetto non motivata, entrambe da adottarsi entro sessanta giorni e, comunque, non contenente soluzioni alternative equivalenti a formale approvazione del piano. Le eventuali soluzioni alternative, anche parziali, sono recepite dal nuovo piano adottato dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 3.

6. In caso di mancato intervento dei soggetti cui compete l'obbligo di bonifica e recupero ambientale, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

8. Ai soggetti cui compete l'intervento è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 5, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro del tesoro.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 luglio 1987.

2. Il termine di adeguamento è prorogato sino al termine di ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 1, comma 6 con il provvedimento di approvazione regionale del progetto.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale dovranno iscriversi le imprese e le aziende che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro

dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del Ministro dei trasporti, del Ministro della sanità e del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità organizzative e di funzionamento degli organi dell'Albo, fissati requisiti, termini e modalità per l'iscrizione all'Albo e per il suo aggiornamento e dettate disposizioni per l'esercizio delle attività delle imprese iscritte, ivi comprese disposizioni per la suddivisione in classi delle imprese in funzione dell'attività svolta e dei quantitativi trattati nonché in ordine alla individuabilità e alla caratteristiche tecniche dei mezzi da esse utilizzati per il trasporto.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-ter.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero per l'ambiente dagli articoli 2 e 3, il Ministro dell'ambiente si avvale di una apposita commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri della commissione di cui al comma 1. Tale remunerazione non può essere comunque inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. All'onere di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989 derivante dall'articolo 2, si provvede a valere sullo stanziamento iscritto ai fini

del bilancio triennale alla voce « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale » al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per il 1987 del Ministero del tesoro.

Conseguentemente, al comma 1 del medesimo articolo, le parole: « degli articoli 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

Decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti e delle attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani esistenti alla data del 31 dicembre 1986, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. La richiesta di mutuo deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 31 gennaio 1987 ed i relativi lavori devono essere completati entro il 30 giugno 1987.

2. Per i mutui contratti ai sensi del comma 1 è corrisposto dal Ministero dell'interno il contributo pari alla rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento, oltre i limiti previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

3. L'erogazione del contributo è condizionata all'osservanza dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori.

4. La regione, in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, accerta l'idoneità delle soluzioni proposte per assicurare l'efficienza e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 2.

1. Le regioni inviano entro il 20 gennaio 1987 al Ministero dell'ambiente i piani redatti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di un apposito gruppo di supporto tecnico, valuta, ai fini del comma 4, l'idoneità dei piani di cui al comma 1 anche in relazione ai tempi di attuazione e provvede nei successivi trenta giorni a dare alle regioni interessate le indicazioni per l'attuazione dei piani stessi o per le opportune modifiche od integrazioni, da adottarsi nei successivi trenta giorni.

3. Le regioni che non abbiano adottato i piani di cui al comma 1 devono provvedervi entro il 30 giugno 1987 e trasmetterli entro la stessa data al Ministero dell'ambiente. Si applica il disposto di cui al comma 2.

4. Per la realizzazione degli impianti occorrenti per l'attuazione dei piani o parte di essi ritenuti idonei dal Ministro dell'ambiente, sono concessi ai comuni interessati i benefici di cui all'articolo 1. Le relative opere sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e devono essere completate nei termini stabiliti per l'attuazione del piano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

ARTICOLO 3.

1. Ai comuni nel cui territorio sono localizzati i siti per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi sono concessi, in relazione alla realizzazione dei necessari impianti di smaltimento, contributi per interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente. I criteri per la determinazione e la concessione di tali contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

2. Ai fini del rilascio dell'occorrente autorizzazione le imprese tenute presentano un apposito piano che evidenzia in particolare l'idoneità della struttura ad assicurare l'espletamento del servizio in via continuativa nel pieno rispetto degli obiettivi di salvaguardia ambientale.

3. Pena la revoca dell'autorizzazione, i produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi assicurano comunque la gestione in forme imprenditoriali degli impianti di smaltimento.

ARTICOLO 4.

1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 30 giugno 1987.

2. Con successiva legge saranno regolati, in analogia con quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i poteri del Ministro dell'ambiente per gli adempimenti che potranno rendersi necessari dopo la scadenza dei termini stabiliti dal presente decreto.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento « Giacimenti ambientali » e, quanto a lire 50 miliardi per gli stessi anni 1988 e 1989 ed a lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento « Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE LORENZO — SCALFARO
— ROMITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.